



## PROTOCOLLO DI INTESA

**TRA**  
**L'AVVOCATURA DELLO STATO**  
**E**  
**L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

### Visto

Il protocollo di intesa del 10 maggio 2001 sottoscritto tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Dogane;

### Visto

L'articolo 23-quater del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, che assume la denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la successione di quest'ultima nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, insistenti in capo all'Amministrazione incorporata;

### Considerato

Che, ai sensi dell'art. 72 del Decreto Legislativo n. 300/1999 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933 e successive modificazioni e che, in base a tale ultima disposizione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa, salve le ipotesi di conflitto ed i casi speciali ivi previsti, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

### Visti

- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, comma 1, che consente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere *“accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la delibera n. 234 del 29 gennaio 2014 (All. n.1 ) del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



### **Ritenuta**

- l'opportunità di disciplinare nelle forme di seguito descritte le modalità della cooperazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito denominata "Agenzia") e l'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata "Avvocatura"), al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti, prevedendo anche forme snelle e semplificate di relazioni, tali da promuovere e rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'ottimale funzionalità delle strutture;
- in particolare, l'opportunità di prevedere modalità operative volte a garantire un efficiente ed incisivo apporto consultivo dell'Avvocatura nonché lo svolgimento del patrocinio dell'Agenzia affidato alla stessa Avvocatura nei giudizi attivi promossi o proseguiti in gradi ulteriori e nei giudizi passivi instaurati o coltivati da terzi nei confronti della medesima Agenzia.

Tra il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dr. Giuseppe PELEGGI e l'Avvocato Generale dello Stato avv. Michele Giuseppe DIPACE, si conviene quanto segue.

### **ATTIVITA' CONSULTIVA**

1. Le competenti strutture centrali dell'Agenzia propongono all'Avvocatura Generale dello Stato quesiti e richieste di pareri che involgono questioni interpretative di carattere generale o di particolare rilevanza, mentre le strutture interregionali, regionali e interprovinciali dell'Agenzia corrispondono direttamente con le Avvocature distrettuali, fatti salvi i casi di urgenza, per i quali potranno inoltrare, previo coordinamento con le competenti strutture centrali, specifiche richieste all'Avvocatura Generale.
2. Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei chiesti pareri, l'Avvocatura provvede a corrispondere alle relative richieste nei termini imposti dai procedimenti amministrativi o in mancanza, entro sessanta giorni dalla richiesta, ovvero entro novanta giorni se risulta necessario sentire il Comitato Consultivo dell'Avvocatura Generale,



segnalando, tempestivamente, i casi ove ciò non sia possibile anche in considerazione della particolarità della fattispecie e dell'impegno professionale necessario.

3. Su richiesta dell'Agenzia, l'Avvocatura rende, anche in via preventiva, suggerimenti e/o pareri sui principali orientamenti assunti o da assumere dalla stessa Amministrazione, con particolare riferimento all'interpretazione della normativa di prima applicazione, anche in ordine ai riflessi sulla gestione del relativo contenzioso, potenziale o in atto.
4. L'Avvocatura – ferme restando le competenze del Consiglio di Stato nella materia – esprime pareri sugli atti di transazione redatti dalle strutture centrali o periferiche dell'Agenzia e, su richiesta delle competenti strutture della stessa Agenzia, presta la propria collaborazione alla redazione degli stessi atti, assicurando l'assistenza nel luogo ove si svolge l'attività transattiva.
5. Salvo che non si tratti di questioni con contenuti di assoluta unicità, le richieste di consultazione di cui ai punti 3 e 4 sono sempre inoltrate contestualmente agli uffici centrali dell'Agenzia e all'Avvocatura Distrettuale o Generale, in relazione alle rispettive competenze.

#### **ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

6. L'Avvocatura fornisce assistenza richiesta dalle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia, anche in sede esecutiva, al fine di assicurare la piena tutela degli interessi pubblici alla stessa affidati.
7. L'Agenzia, attraverso le proprie strutture centrali o territoriali, provvede ad investire l'Avvocatura delle richieste di patrocinio con il più ampio margine rispetto alle scadenze, fornendo una completa e documentata relazione in fatto e in diritto, corrispondendo contestualmente in formato cartaceo e web, quale necessario supporto per l'efficace difesa delle ragioni dell'Agenzia; in attesa di esprimere le proprie definitive valutazioni, in caso di urgenza, la stessa Amministrazione potrà comunque anticipare l'inoltro all'Avvocatura degli atti di causa in proprio possesso. Al fine di rendere praticabile operativamente un percorso di immediata e diretta



comunicazione, anche informale, in sede di richiesta verranno precisati i riferimenti relativi all'Ufficio e al funzionario responsabile del procedimento per la sua immediata reperibilità (telefono, fax, e-mail); analogamente l'Avvocatura provvederà a comunicare alla struttura richiedente dell'Agenzia il nominativo dell'avvocato incaricato dell'affare e le suindicate modalità di immediata reperibilità, il tutto con il reciproco impegno a comunicare ogni eventuale modifica. Al fine di rendere più sollecito ed efficace lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, è assicurato all'Avvocatura l'accesso alla documentazione tributaria (normativa, prassi e giurisprudenza) ove disponibile in banca dati, nonché l'acquisizione dei dati relativi alle controversie trattate dall'Agenzia; per la stessa finalità, è assicurato all'Agenzia l'accesso telematico diretto alle banche dati dell'Avvocatura.

Nel caso la controparte sia una società, l'Agenzia ne verifica la vigenza e l'attualità della ragione sociale e della sede.

Ove l'Avvocatura ritenga di non convenire, per singole controversie, sulle richieste avanzate dall'Agenzia, provvederà, se del caso previa acquisizione di supplementi istruttori, a darne tempestiva e motivata comunicazione alla struttura richiedente e, per conoscenza, alla struttura centrale, al fine di pervenire ad una definitiva concordata determinazione. L'eventuale divergenza che dovesse insorgere tra l'Avvocatura e l'Agenzia circa l'instaurazione o la resistenza in giudizio e/o la prosecuzione dello stesso, ove non composta fra le due Istituzioni, è risolta dal Direttore dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 12 della Legge 3 aprile 1979, n. 103, in tempo utile per consentire all'Avvocatura di svolgere la più efficace difesa delle ragioni dell'Agenzia.

8. Gli atti introduttivi del giudizio, o di un grado di giudizio e qualunque altro atto o documento notificati all'Agenzia presso una sede dell'Avvocatura non ancora investita della difesa, sono da quest'ultima prontamente inviati alla competente struttura dell'Agenzia e comunque con il più ampio margine temporale rispetto alle scadenze, utilizzando allo scopo gli strumenti di comunicazione più rapidi.
9. L'Avvocatura provvede a tenere informata la competente struttura dell'Agenzia dei significativi sviluppi delle controversie dalla stessa curate, assicurando, laddove



l'Agazia ne faccia motivata richiesta, il tempestivo invio degli atti difensivi propri (in formato editabile onde agevolare l'utilizzo in casi analoghi) e delle controparti, nonché dei relativi documenti allegati, dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione, in particolare se notificata. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole all'Agazia suscettibile di gravame, l'Avvocatura formula il proprio preliminare parere in ordine all'impugnabilità della decisione, contestualmente all'inoltro della stessa, riservando il definitivo parere una volta ricevute le considerazioni dell'Agazia. Le sentenze sono dall'Avvocatura trasmesse alla Direzione locale interessata ed alla struttura centrale dell'Agazia competente alla trattazione del contenzioso.

- 10.** A richiesta del Direttore dell'Agazia, l'Avvocatura può assumere, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1611/1933, la rappresentanza e la difesa di dipendenti dell'Agazia nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, segnalando tempestivamente i casi particolari nei quali non è possibile assumere il patrocinio potendosi verificare un conflitto di interessi.

L'Avvocatura segnala tempestivamente i casi in cui non può assumere il patrocinio potendosi configurare un conflitto di interessi con altra amministrazione. Con provvedimento motivato del Direttore, l'Agazia segnala all'Avvocatura Generale eventuali casi di possibile conflitto con altra amministrazione parimenti assistita dall'Avvocatura, per le relative determinazioni.

- 11.** Per le cause che si svolgono innanzi ad Autorità Giudiziarie aventi sede diversa da quella della competente Avvocatura, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 1611/1933, quest'ultima, previa preventiva intesa, ha facoltà di delegare funzionari dell'Agazia per la rappresentanza in giudizio fuori dai casi in cui l'Agazia già non provveda a farsi rappresentare da propri dipendenti, secondo le disposizioni vigenti, trasmettendo tempestivamente l'atto di delega alla competente struttura territoriale della stessa, fornendo precise indicazioni in ordine alle argomentazioni da esporre in difesa degli interessi dell'Agazia. In mancanza si farà applicazione della facoltà di delega ad avvocati del libero foro ai sensi del comma 2 del sopra citato art. 2 del R.D. 1611/1933.



- 12.** L’Agenzia sta in giudizio direttamente nei casi in cui la legge lo consente, salvo diverse intese a livello locale. L’Avvocatura assicura comunque, d’intesa con l’Agenzia, il patrocinio e la presenza alle udienze nelle controversie in cui vengono in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione.
- 13.** Per le cause che richiedono una complessa valutazione o comunque di particolare rilevanza, anche per i principi di diritto alle stesse connessi, innanzi alle Commissioni Tributarie, Provinciali o Regionali, in cui l’Agenzia è difesa dai propri funzionari, l’Avvocatura si rende disponibile, su richiesta dell’Agenzia, ad esprimere una valutazione preventiva in ordine alle linee difensive ed alle strategie processuali, con particolare attenzione agli atti e documenti da depositare in giudizio nell’interesse dell’Agenzia.
- 14.** Le sentenze pronunciate in grado d’appello relativamente a controversie di lavoro, notificate presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, sono da quest’ultima trasmesse contemporaneamente, oltre che all’Avvocatura Generale dello Stato, alla struttura dell’Agenzia parte nel giudizio di appello, unitamente agli atti essenziali di cui l’Agenzia stessa non sia in possesso.
- 15.** Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, considerato il recente intervento normativo che ha ridotto i termini processuali, si conviene che gli Uffici dell’Agenzia tenuto conto della decorrenza dei termini processuali, adotteranno ogni decisione in merito all’impugnazione per Cassazione delle sentenza rese dal Giudice di appello con ogni consentita urgenza e comunque avendo cura di investire tempestivamente, per il relativo parere, l’Avvocatura Generale dello Stato con una completa e documentata relazione in punto di fatto e diritto, trasmessa in formato editabile, con allegati gli atti e i documenti disponibili in formato elettronico oppure agevolmente convertibili, anticipandola all’indirizzo di posta elettronica della sezione dell’Avvocatura competente.

Le richieste di ricorso per Cassazione sono integrate dalla documentazione per consentire all’Avvocatura la compiuta delibazione delle stesse anche sotto il profilo della concreta ed effettiva possibilità di recupero erariale.



Il parere negativo in merito alla proposizione del ricorso per Cassazione è espresso dall'Avvocatura di norma almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per l'impugnazione, così da permettere all'Agenzia di esprimere il suo eventuale diverso orientamento e, quindi, l'eventuale proposizione del ricorso, salva l'applicazione del punto 7, ultimo capoverso, del presente protocollo

L'Avvocatura dà tempestiva informazione alla Direzione competente della avvenuta proposizione del ricorso anche attraverso l'invio dell'istanza di cui all'art. 369, terzo comma, c.p.c. e ai sensi dello stesso articolo si può avvalere della collaborazione delle strutture dell'Agenzia per la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Qualora un ricorso per Cassazione sia notificato presso la sede della Direzione centrale competente, questa trasmette direttamente all'Avvocatura l'originale del ricorso notificato e, contestualmente, ne invia copia alla Direzione territoriale competente, che provvede ad inoltrare all'Organo legale gli elementi istruttori per il controricorso e per l'eventuale ricorso incidentale, con le modalità e i tempi di cui al primo comma.

La Direzione centrale competente può segnalare i giudizi in Cassazione relativi a una questione controversa caratterizzata da ampia diffusione o comunque di particolare rilevanza per il principio di diritto in contestazione, affinché l'Avvocatura solleciti alla Cassazione la decisione della causa, facendo presente il significativo effetto deflattivo che conseguirebbe dal tempestivo consolidarsi dell'orientamento della Cassazione.

- 16.** La proposta di costituzione di parte civile nei giudizi penali concernenti fenomeni delittuosi aventi rilevanza particolare per la tutela degli interessi erariali e comunitari coinvolti, dovrà essere inoltrata dalle Direzioni territoriali competenti alle rispettive Avvocature distrettuali, per la richiesta di parere obbligatoria, mediante la trasmissione di una documentata (notizia di reato, richiesta di rinvio a giudizio e avviso di fissazione dell'udienza preliminare) e circostanziata relazione dalla quale emergano le ragioni poste a fondamento della proposta e la quantificazione, anche via equitativa, del danno subito; le Avvocature distrettuali interessate forniranno tempestivamente il proprio parere preventivo in ordine alla proposta di costituzione di parte civile.



La competente Direzione centrale dell'Agencia curerà l'acquisizione della prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e provvederà ad inoltrarla tempestivamente alla Direzione territoriale competente perché quest'ultima provveda a trasmetterla all'Avvocatura patrocinante.

Nei casi di urgenza, l'Avvocatura provvederà ad acquisire direttamente dalla presidenza del Consiglio la prescritta autorizzazione, informando tempestivamente l'Agencia.

Eventuali conflitti tra l'Agencia e l'Avvocatura in ordine alla costituzione di parte civile saranno risolti ai sensi del punto 7, ultimo capoverso, del presente protocollo.

Nei giudizi ove si formalizzerà la costituzione, l'Agencia assicurerà all'Avvocatura, su richiesta di quest'ultima, il necessario affiancamento operativo con i propri funzionari e, se del caso, coinvolgendo anche la Guardia di Finanza.

L'Avvocatura informa la direzione competente dell'Agencia in ordine agli esiti dei procedimenti penali in cui l'Agencia si è costituita parte civile.

**17.** L'Avvocatura provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle spese, competenze ed onorari di giudizio, posti a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione; l'Agencia presterà, comunque, ogni assistenza e collaborazione per la riscossione, su richiesta dell'Avvocatura.

In caso di giudizio conclusosi con esito favorevole per l'Agencia ma con disposta compensazione, totale o parziale, delle spese, competenze ed onorari del giudizio, così come in caso di transazione dopo sentenza favorevole, trova applicazione il disposto dell'art. 21, commi terzo, quarto e quinto R.D. n. 1611/1933 e successive modificazioni, avendo riguardo alla complessità e all'impegno processuale della controversia, sulla base delle tariffe professionali applicabili.

**18.** L'Avvocatura presta la propria collaborazione all'Agencia per le notificazioni degli atti diversi da quelli processuali, ove questa non possa provvedervi direttamente.

### **INCONTRI PERIODICI**

- 19.** Tra l'Avvocatura e l'Agenzia è istituito un calendario di incontri periodici, a cadenza trimestrale, da tenersi a livello centrale, interregionale, regionale e provinciale, per l'esame di questioni giuridiche di particolare interesse, nonché per valutare l'evoluzione del contenzioso concernente le più significative e rilevanti problematiche in discussione (in particolare in ordine all'applicazione delle norme tributarie e alle controversie di lavoro) anche al fine di definire congiuntamente le linee di condotta nelle controversie in corso, ovvero valutare eventuali aspetti di interesse alla prosecuzione delle stesse. A tal fine l'Avvocatura generale indicherà un proprio avvocato con funzione di referente, mentre per gli incontri periodici da tenersi a livello territoriale il referente sarà l'Avvocato distrettuale o un suo delegato; per l'Agenzia saranno presenti i dirigenti dei vari servizi interessati o i loro delegati.
- 20.** Al fine di consentire la risoluzione di questioni di particolare rilievo la cui tempistica non risulta compatibile con il rinvio all'incontro periodico ed allo scopo di acquisire un primo orientamento in ordine alle attività da porre in essere, i dirigenti della sede centrale dell'Agenzia potranno ricorrere alla consulenza in via breve dell'avvocato che sarà designato dall'Avvocatura Generale a partecipare agli incontri periodici da tenersi a livello centrale.
- 21.** Anche in ragione della intervenuta incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia potrà istituire un ufficio di coordinamento del contenzioso nazionale e comunitario nonché dei connessi rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato, affidandone le funzioni ad un Direttore centrale e all'Avvocato dello Stato designato secondo il precedente punto 20.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- 22.** L'Avvocatura e l'Agenzia si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere al superamento delle stesse, nello spirito della più estesa collaborazione.



23. L'Avvocatura designerà in ciascuna sede, compatibilmente con le esigenze di servizio, uno o più avvocati incaricati degli affari di competenza dell'Agenzia.
24. L'Agenzia fornirà all'Avvocatura in ciascuna sede, compatibilmente con le proprie dotazioni, ogni supporto che risulterà utile per il migliore svolgimento dell'attività oggetto del presente protocollo.
25. Per assicurare la migliore collaborazione possibile, verranno previste forme di utilizzo promiscuo delle reciproche banche dati.
26. L'Avvocatura generale e quelle distrettuali organizzeranno periodicamente per il personale dell'Agenzia corsi di formazione per la gestione del contenzioso di cui all'art. 12, d'intesa con le competenti strutture dell'Agenzia e con la Scuola Superiore di Economia e Finanza.

Roma, 30 gennaio 2014

*Il Direttore Generale dell'Agenzia  
delle Dogane e dei Monopoli  
F.to Giuseppe PELEGGI*

*L'Avvocato Generale dello Stato  
F.to Michele Giuseppe DIPACE*